

IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Per inquadrare il fenomeno in termini giuridici non si può che partire dalla definizione e quindi chiedersi che cos'è il bullismo?

Il termine “bullismo” indica e riassume in sé una vasta ed eterogenea serie di **comportamenti di prevaricazione e sopraffazione, posti in essere da uno o più soggetti nei confronti di una persona individuata come bersaglio** di violenze verbali e spesso anche fisiche; la **giovane età tanto degli autori quanto delle vittime** di tali condotte, nonché il contesto in cui le stesse possono verificarsi (prevalentemente la scuola, ma anche i luoghi ove si pratica sport e più in generale gli ambienti di aggregazione giovanile), consentono di distinguere tale fenomeno da altre forme di aggressività che tendono a manifestarsi principalmente nei rapporti tra persone di età adulta.

Scopo del presente contributo è cercare di tratteggiare l'**attuale disciplina** normativa ad esso applicabile segnalando che essa potrebbe avere **evoluzioni nel prossimo futuro**, alla luce del notevole interesse che il legislatore ha recentemente dimostrato in proposito: è stata infatti approvata dalla Camera dei deputati lo scorso 29 gennaio 2020 – e si trova ora all'esame del Senato – una proposta di legge “*in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori*”, senza contare anche un ulteriore disegno di legge presentato al Senato il 27.02.2020 e attualmente al vaglio delle Commissioni Giustizia e Affari Costituzionali.

Si è detto che uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, **quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni**. Un'azione viene definita offensiva quando una persona infligge intenzionalmente o arreca un danno o un disagio a un'altra.

Il bullismo si contraddistingue per i seguenti elementi:

- **intenzionalità**, avendo il bullo lo specifico obiettivo di offendere, danneggiare, emarginare la vittima;
- **ripetività**, essendo le condotte persecutorie solitamente reiterate nel corso del tempo;
- **disparità** di forza e potere tra i soggetti coinvolti, trovandosi la vittima in una posizione di inferiorità che le impedisce di sottrarsi alle angherie del bullo;
- **isolamento** della vittima, spesso timorosa di chiedere aiuti esterni e di rivelare ad altri quanto sta subendo.

Conseguenza delle condotte bullizzanti è spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e può determinare un suo progressivo abbandono degli ambienti scolastici, sportivi e sociali ove normalmente bambini e ragazzi dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

Forme di manifestazione del fenomeno

- **bullismo fisico**, quando il bullo ricorre a più o meno gravi forme di violenza fisica per imporre e dimostrare la propria supremazia sulla vittima;
- **bullismo verbale**, quando l'aggressione avviene attraverso il ricorso all'insulto, allo scherno, al dileggio insistito ed opprimente;
- **bullismo relazionale**, caratterizzato dall'obiettivo di allontanare la vittima da un gruppo attraverso una subdola attività intesa a diffondere voci, pettegolezzi e maldicenze sul suo conto;
- **bullismo sessuale**, allorché le azioni aggressive coinvolgono la sfera della sessualità della vittima, attraverso condotte che dalle semplici molestie verbali possono anche arrivare sino a vere e proprie forme di violenza sessuale;
- **bullismo discriminatorio**, ogniqualvolta le ragioni delle condotte vessatorie siano da ricercare nel fatto che il bullo intende colpire ed emarginare un soggetto individuato come diverso rispetto a canoni per lui accettabili (orientamento sessuale, della provenienza geografica, della fede religiosa, ecc...).

Le categorie di bullismo sopra descritte si prestano infine anche ad un'altra chiave di lettura, che distingue tra **bullismo diretto** e **bullismo indiretto**. Nel primo caso le condotte aggressive

coinvolgono direttamente la persona che ne è vittima e che diventa bersaglio di insulti, minacce, violenze e atti discriminatori; nel secondo caso invece il bullo agisce alle spalle della vittima, minandone la reputazione nell'ambito del gruppo di riferimento, allo scopo di provocarne in qualche modo l'allontanamento.

I Soggetti coinvolti sono:

- **il bullo** agisce principalmente per soddisfare un proprio bisogno di dominio, potere ed auto-affermazione, dando sfogo ad una aggressività che spesso caratterizza anche i suoi rapporti con soggetti adulti;
- **la vittima** presenta spesso una o più caratteristiche (fisiche, psicologiche, comportamentali) che il bullo individua come profili di debolezza o diversità, sui quali far leva nel porre in essere le proprie condotte aggressive;;
- nel complessivo fenomeno del bullismo (anche nelle sue forme *online*) un ruolo importante deve infine riconoscersi ai **terzi** che assistono o comunque vengono a conoscenza degli atti vessatori: le loro reazioni agli atti di bullismo (approvazione, indifferenza, disapprovazione) possono contribuire ad alimentare o viceversa estinguere il fenomeno, che trova una delle sue ragioni d'essere proprio nelle dinamiche del gruppo all'interno del quale il bullo viene ad agire.

Normativa e strumenti di tutela contro il bullismo

Ad oggi, **non esiste nell'ordinamento italiano una esplicita definizione normativa di "bullismo"**, ma solo di cyberbullismo, che ex lege 71/2017 consiste: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Tutele sul piano penale

Le diverse condotte attraverso le quali il fenomeno del bullismo può manifestarsi appaiono riconducibili a molteplici **fattispecie di reato previste dal codice penale**.

Accanto alle norme poste a protezione dell'incolumità di ciascun individuo, vengono in rilievo altresì quelle inerenti la tutela dell'onore, della libertà e anche del patrimonio della persona offesa.

Così, a fronte di episodi di bullismo consistiti in **aggressioni sul piano fisico e verbale** potrebbero ravvisarsi i delitti di percosse (art. 581 cod. pen.), lesioni (art. 582 cod. pen.) o minaccia (art. 612 cod. pen.), mentre dinanzi a più sottili ed **indirette forme di vessazione** potrebbe configurarsi un'ipotesi di diffamazione (art. 595 cod. pen., aggravata se commessa attraverso gli strumenti informatici). Un'ulteriore ipotesi è quella prevista dal reato contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone (art. 660 cod. pen.); in casi di estrema gravità, non si può escludere la possibilità di ravvisare addirittura il delitto di istigazione al suicidio (art. 580 cod. pen.).

Una posizione di particolare rilievo merita poi il reato di **atti persecutori**, introdotto all'[art. 612-bis cod. pen.](#) per effetto del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito poi in L. 23 aprile 2009, n. 38, fattispecie – comunemente nota anche col nome di "*stalking*"

Considerata la giovane età dei soggetti tipicamente coinvolti nel fenomeno che si sta analizzando, dinanzi all'ampia schiera di possibili incriminazioni appena passate in rassegna, si deve rilevare che da un lato, **l'art. 97 cod. pen. esclude l'imputabilità dei ragazzi di età inferiore a quattordici anni**, potendo essi tutt'al più essere sottoposti a misure di sicurezza in caso di accertata pericolosità sociale; dall'altro lato, pur ipotizzando di trovarsi dinanzi ad un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni del quale, ai sensi dell'art. 98 cod. pen., sia accertata la capacità di intendere e volere, occorre tuttavia sottolineare come il **ricorso alla sanzione penale** rappresenti davvero l'*extrema ratio*.

Nell'ambito del **processo penale minorile** il legislatore ha infatti apprestato diversi istituti aventi lo scopo di favorire la rieducazione e il reinserimento sociale del giovane che pur ha sbagliato,

privilegiando così **percorsi alternativi** rispetto alla irrogazione di una sanzione. In questo senso, si ricordano le ipotesi di proscioglimento per irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 448/1988), per effetto di perdono giudiziale (art. 169 cod. pen.) e per esito positivo del percorso di messa alla prova (artt. 28 e 29 D.P.R. 448/1988)[13].

Tutele sul piano civile

Le varie condotte riconducibili al fenomeno del bullismo possono naturalmente determinare **conseguenze anche sul piano civilistico**: poiché tuttavia autori di simili comportamenti sono spesso soggetti minorenni, a rispondere dei danni eventualmente cagionati potranno essere i genitori e, più in generale, coloro che rivestono una posizione di responsabilità rispetto a persone di minore età. Vengono in rilievo, al riguardo, gli [artt. 2047 e 2048 cod. civ.](#): si tratta di norme alternative l'una rispetto all'altra e destinate ad applicarsi, rispettivamente, nei casi in cui a provocare un danno sia stato un **minore ritenuto incapace d'intendere e volere** al momento del fatto o, viceversa, un **minore che per età e grado di sviluppo possa invece valutarsi sufficientemente maturo e consapevole** delle proprie azioni.

Nel primo caso la responsabilità dei genitori è fondata sull'**insufficiente sorveglianza** dagli stessi esercitata su un minore ancora incapace di determinarsi in maniera consapevole, al fine di evitare che quest'ultimo producesse un danno nei confronti di terzi; **nel secondo caso** invece la responsabilità dei genitori per il fatto commesso da un giovane comunque in grado di comprendere l'eventuale disvalore delle proprie azioni è dal legislatore attribuita ad un non perfetto assolvimento da parte loro del fondamentale *“onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non recare danni a terzi nella loro vita di relazione”*.

Cyberbullismo e differenze con il bullismo tradizionale

Nonostante il nome ad esso attribuito possa forse indurre a ritenere che il *cyberbullismo* rappresenti semplicemente una tra le tante modalità di manifestazione del bullismo tradizionalmente inteso, esso costituisce in realtà *“un fenomeno nuovo, legato all'era digitale”*.

Le potenzialità offerte dai nuovi strumenti di comunicazione hanno infatti *“profondamente mutato il tradizionale bullismo, amplificandone la portata sia nel tempo che nello spazio [...], rendendo più pericolose le manifestazioni del fenomeno”*.

La differenza più evidente tra bullismo e *cyberbullismo* risiede nella **perdita della componente fisica e diretta che, pur nella varietà dei casi e delle forme, caratterizza gran parte dei classici episodi di bullismo**: ad una “relazione” nell'ambito della quale bullo e vittima si conoscono, abitano nella stessa città e frequentano gli stessi ambienti, le nuove forme di *cyberbullismo* sostituiscono invece una dimensione nella quale ad interagire possono essere anche perfetti estranei, che nulla conoscono gli uni degli altri, se non i rispettivi nomi utente, *avatar* e immagini di profilo.

La Mancata percezione dei rischi e delle conseguenze anche gravi delle azioni poste in essere nel mondo digitale, possono indurre all'adozione di comportamenti che nella vita reale non sarebbero stati assunti o avrebbero comunque probabilmente trovato un argine in meccanismi di controllo e disapprovazione operanti all'interno dell'ambiente scolastico, sportivo e sociale in genere. La pericolosità del fenomeno si evidenzia anche sotto un altro profilo: per via della stessa natura della rete *Internet*, tutti i contenuti su di essa caricati finiscono per sfuggire alla diretta disponibilità di chi li ha condivisi, determinando una **possibilità di diffusione di dati, informazioni e materiali su una scala che non ha uguali in altre forme di comunicazione del passato**, con conseguenti difficoltà nel procedere in un secondo momento alla loro rimozione anche per le stesse autorità preposte al controllo.

Il *cyberbullismo* non rappresenta semplicemente la trasposizione *online* di condotte persecutorie tipiche della realtà *offline*, ma costituisca invece – sia per le **particolari modalità di manifestazione**, sia per le **potenzialità lesive** che lo caratterizzano – un **fenomeno distinto e meritevole di autonoma considerazione**.

Nelle ipotesi in cui il bullo, celandosi dietro un *account* o un *nickname*, navighi sul *web* spacciandosi per un'altra persona al fine di far ricadere poi su quest'ultima eventuali conseguenze negative, potrebbe applicarsi il reato di **sostituzione di persona** ([art. 494 cod. pen.](#)); qualora l'azione sia

commessa avvalendosi delle credenziali di accesso ad un determinato servizio di comunicazione elettronica, potrebbe inoltre essere contestato il delitto di **accesso abusivo a sistema informatico** ([art. 615-ter cod. pen.](#))

Nei casi in cui la condotta vessatoria si realizzi attraverso la diffusione di materiale sensibile riferito alla vittima, potrebbe venire in rilievo il recentemente istituito delitto che punisce la **diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti** ([art. 612-ter cod. pen.](#)); la norma appena menzionata, con una clausola di riserva, fa tuttavia **salva l'applicazione di reati più gravi**, come ad esempio quelli in tema di pedo-pornografia, ravvisabili qualora il materiale diffuso abbia come protagonista una persona di età inferiore ai diciotto anni (artt. 600-ter e 600-quater cod. pen.).

Ulteriori reati astrattamente configurabili possono infine essere individuati in quello di **trattamento illecito di dati** sanzionato dall'art. 167, d.lgs. n. 196/2003; in quello di **interferenze illecite nella vita privata** (art. 615-bis cod. pen.); in quelli di **estorsione** ([art. 629 cod. pen.](#)) o **truffa** ([art. 640 cod. pen.](#)), allorché siano presenti anche profili di aggressione al patrimonio della vittima; infine, in alcuni casi di eccezionale gravità, non può escludersi di arrivare ad ipotizzare addirittura il delitto di **istigazione al suicidio** ([art. 580 cod. pen.](#)).

La legge 71/2017 in materia di cyberbullismo

Dopo un lungo *iter* legislativo, nel 2017 il Parlamento ha approvato una legge ([n. 71/2017](#)), recante **“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”**.

Come chiarito sin dal primo articolo del nuovo testo normativo, il legislatore ha scelto di affrontare il problema attraverso **“azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche”**.

Dopo averne fornito la definizione (sopra ricordata) all'art. 1, l'art. 2 della legge prevede la possibilità per ciascun minore di età superiore ai quattordici anni che sia stato vittima di atti di *cyberbullismo*, nonché per i relativi genitori e per gli altri soggetti esercenti la responsabilità sul minore medesimo, di **rivolgersi al titolare del trattamento di dati online o al gestore di un sito internet o di un social media al fine di ottenere “l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet”**. L'istanza di oscuramento dovrà recare precisa indicazione dell'indirizzo presso il quale i contenuti ritenuti dannosi sono raggiungibili sulla rete e potrà essere formulata anche qualora non sia possibile ravvisare il reato di illecito trattamento di dati previsto dall'art. 167 del D.Lgs. 196/2003 o un'altra fattispecie di rilevanza penale.

Il destinatario della segnalazione dovrà **attivarsi tempestivamente**, comunicando entro ventiquattr'ore la presa in carico dell'istanza e provvedendo entro quarantotto ore all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto. In caso di inerzia del soggetto preposto o dinanzi all'impossibilità di individuare il titolare del trattamento o il gestore del sito *internet* o del *social media*, gli interessati potranno **rivolgersi direttamente al Garante per la protezione dei dati personali**, autorità amministrativa che nelle successive quarantotto ore provvederà a sollecitare l'adozione di provvedimenti da parte del gestore del sito oppure (più verosimilmente, data l'urgenza imposta dal ristretto margine temporale previsto) disporrà direttamente il blocco dei dati oggetto di segnalazione o reclamo.

I successivi articoli hanno previsto una serie di misure a carattere preventivo, a partire dall'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un **tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo**: a tale organo, formato da esponenti di tutte le componenti governative, amministrative e sociali a vario titolo coinvolte nel fenomeno, è assegnato il compito di predisporre un piano d'azione integrato e realizzare un sistema di raccolta dati e monitoraggio.

In ambito scolastico, è stato attribuito al Ministero dell'istruzione il compito di adottare **linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole**, dovendo a tal fine promuoversi in particolare la formazione del personale, il coinvolgimento degli studenti in iniziative

di sensibilizzazione ed il sostegno dei minori coinvolti sia come vittime che come autori di condotte aggressive sul *web*.

È stata prevista l'**individuazione presso ogni istituto scolastico di un docente come referente e coordinatore** di tutte le iniziative di prevenzione e contrasto del *cyberbullismo*; iniziative che, secondo l'auspicio della legge, dovrebbero concretizzarsi in **percorsi di educazione alla legalità e all'uso consapevole e rispettoso della rete internet e delle nuove tecnologie**, da realizzarsi anche in sinergia con altri enti operanti sul territorio.

A livello territoriale è stata poi prevista, pur con il limite delle risorse disponibili e con l'eventuale ausilio di associazioni ed enti operanti nel sociale, la promozione di progetti orientati sia al **sostegno dei minori vittime di atti di cyberbullismo**, sia alla **rieducazione dei minori artefici di tali condotte, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale**.

Completa il quadro delle misure riguardanti l'ambito scolastico la previsione del **dovere per il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo di informare le famiglie dei minori coinvolti**, attivando contemporaneamente azioni di carattere educativo (ed eventualmente adottando anche provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti degli studenti resisi autori di tali condotte).

L'art. 7 della legge in commento estende infine al fenomeno del *cyberbullismo* la misura dell'**ammonimento del questore** già prevista per il reato di *stalking* dall'art. 8, commi 1 e 2, del D.L. 23.02.2009, n. 11, convertito con modificazioni in L. 23.04.2009, n. 38.

Si tratta di una forma di intervento dell'autorità pubblica che mira ad interrompere il più rapidamente possibile condotte aggressive che non hanno ancora dato luogo ad un vero e proprio procedimento penale. È previsto infatti che **“fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne”**, il questore al quale siano stati segnalati tali episodi – acquisite eventuali ulteriori informazioni utili per meglio inquadrare i fatti – può convocare il minore individuato come autore, alla presenza di almeno un genitore o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale, per ammonirlo oralmente e invitarlo a **“tenere una condotta conforme alla legge”**.